

STATUTO

Associazione culturale

"Ferdinando Petruccelli della Gattina" APS - Ente Terzo Settore

(Disposizioni generali)

Il presente statuto, regolarmente approvato dall'Assemblea straordinaria dell'Associazione culturale "Ferdinando Petruccelli della Gattina" - APS (attiva dal 2017 come da atto costitutivo registrato presso la dott.ssa Alessia Iannone, notaio in Lagonegro, il giorno trenta ottobre 2017, in Villa d'Agri di Marsicovetere, alla via E. Azimonti n. 35, Allegato B all'Atto **REP. N. 3.218 RACC. N. 2.224**) e successive modifiche e integrazioni approvate con delibera dell'Assemblea straordinaria tenutasi nell'anno 2023 (duemila ventitré) il giorno 12 del mese di aprile, presso la sede dell'Associazione, sostituisce a tutti gli effetti ogni altro Statuto precedentemente approvato.

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche, sotto forma di APS, l'Associazione avente la seguente denominazione: **Associazione culturale "Ferdinando Petruccelli della Gattina" - APS**, da ora in avanti denominata "Associazione". L'acronimo APS sarà utilizzato a seguito della iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore RUTS.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Moliterno, c/o Palazzo Valinoti in Piazza V. Veneto, e la sua durata è illimitata.

L'associazione può istituire sedi secondarie, locali, a livello regionale e nazionale. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

E' una libera Associazione, apartitica ed apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto e il suo ordinamento interno è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di promozione culturale, favorendo la partecipazione, l'aggregazione, l'inclusione e l'integrazione sociale, contribuendo ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale in forma di azione volontaria:

- Art. 5, d) Educazione istruzione e svolgimento di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
- Art. 5, f) interventi di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni
- Art. 5, g) formazione universitaria e post-universitaria;
- Art. 5, h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- Art. 5, i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale di cui al presente articolo;
- Art. 5, k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- Art. 5, m) servizi strumentali a enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- Art. 5, v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

Per il conseguimento delle proprie finalità in particolare l'associazione si occuperà di:

- Promuovere attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti, lezioni, attività teatrali;
- Promuovere pubblicazioni di testi, scritti, materiale informativo, pubblicitario ed opuscoli;
- Promuovere e valorizzare la figura di Ferdinando Petruccelli della Gattina;
- Promuovere la raccolta di tutti gli scritti di e su Ferdinando Petruccelli della Gattina;
- Promuovere e valorizzare gli uomini illustri di Moliterno e della Basilicata;
- Approfondire, valorizzare e divulgare la storia di Moliterno, della Val d'Agri e della Regione Basilicata;
- Promuovere collaborazioni con Università e Enti di ricerca al fine di realizzare progetti di ricerca e formazione universitaria e post-universitaria;
- Promuovere collaborazioni con altre Associazioni culturali, Fondazioni e Parchi letterari presenti su territorio regionale e non;

- Promuovere attività per la divulgazione e la promozione dei beni culturali;
- Organizzare percorsi tematici a scopi culturali e turistici;
- Promuovere la conoscenza e la diffusione di opere d'autori attraverso linguaggi differenti, anche multimediali, e attraverso drammatizzazioni e riduzioni teatrali, al fine di renderle fruibili su ampia scala;
- Collaborare con Enti e Istituzioni sia pubblici che privati;
- Proporsi come luogo d'incontro e di aggregazione culturale;
- Coinvolgere le giovani generazioni nei processi culturali attinenti alle attività dell'Associazione.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati

L'associazione può avvalersi di prestazioni professionali, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, individuate dall'Organo di amministrazione (o Consiglio direttivo), purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore e relativi provvedimenti attuativi.

L'associazione può realizzare altresì attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alla normativa vigente e alle disposizioni contenute all'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'esercizio di quest'ultima attività viene decisa altresì dall'Organo di Amministrazione (o Consiglio direttivo).

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali e siano interessate alla promozione culturale partecipando alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro conoscenze e

competenze.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite, ed avviene a seguito di richiesta scritta dell'aspirante socio.

La domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici, e indirizzo di posta elettronica;
- dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Associativi.

La deliberazione di ammissione sarà comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto, il Consiglio Direttivo dovrà, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni o da persone con limitata capacità giuridica dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale e/o tutelare, che risponde verso l'Associazione per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne o della persona con limitata capacità giuridica.

Lo *status* di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito per legge. Se, successivamente alla costituzione, il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà tempestivamente darne comunicazione all'Ufficio del registro Unico Nazionale e integrare il numero entro un anno.

Nel caso di soci minorenni o di persone con limitata capacità giuridica, il diritto di voto e gli altri diritti riconosciuti agli associati saranno esercitati dai titolari della responsabilità genitoriale o tutelare sugli stessi associati.

ART. 4

(Diritti e doveri dei soci)

L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio, escludendo ogni forma di discriminazione.

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento interno, a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota associativa e con eventuali contributi, non aventi carattere patrimoniale, finalizzati allo svolgimento dell'attività associativa.

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, né restituibile in caso di recesso, scioglimento, decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata nel termine stabilito annualmente dall'Associazione.

Ciascun associato ha diritto:

- di godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione;
- di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- di frequentare i locali dell'Associazione;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- di recedere in qualsiasi momento;
- di esaminare i libri sociali, secondo le modalità stabilite dall'Associazione;
- di essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute e documentate ai sensi di legge.

Ciascun associato ha il dovere:

- di rispettare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e le delibere degli organi sociali;
- di svolgere, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento delle finalità associative, senza fini di lucro, anche indiretto;
- di denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo settore;
- di non arrecare danni morali o materiali all'Associazione;
- di versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini annualmente stabiliti.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde in caso di decesso, recesso o esclusione e in ogni caso a seguito dello scioglimento dell'Associazione.

L'associato può in ogni momento recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Il recesso non comporta la restituzione delle stesse o di altre somme eventualmente versate all'Associazione, né può essere vantato alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, dall'eventuale Regolamento interno e dalle delibere degli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'associato. La decisione deve essere comunicata all'interessato il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere contro il provvedimento nei termini di legge.

ART. 6

(Attività di volontariato)

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite dal Consiglio Direttivo. Ai sensi dell'articolo 17 comma 4 del Codice Terzo Settore, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera dell'Organo di Amministrazione che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore.

ART. 7 (Organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, (se nominato alle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017);
- il Revisore legale dei Conti, (se nominato alle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs.

117/2017);

Gli organi sociali durano in carica tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati. Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma del codice civile, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi, tuttavia, possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 8 (Assemblea dei soci)

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, iscritti nel libro degli associati. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione del Consiglio Direttivo (oppure, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati). I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. E' possibile rappresentare per delega fino a un massimo di tre associati.

Non può essere conferita delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

Per i soci minori di età, il diritto di voto in Assemblea è esercitato fino al compimento del diciottesimo anno d'età dall'esercente la responsabilità genitoriale, dal tutore o comunque da chi ha la rappresentanza legale del minore.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria e in via straordinaria quando sia necessario o su richiesta del Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, della relazione di missione e del bilancio sociale, ove previsto dalla legge, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un decimo degli associati e dal Presidente del Consiglio direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente ed in caso di assenza di questi da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro associato su designazione dei presenti.

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, scegliendoli tra i propri associati,

dopo averne determinato il numero;

- eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- approvare il bilancio di esercizio, la relazione di missione e il bilancio sociale, ove previsto dalla legge;
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla legge;
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all' Associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- deliberare lo scioglimento, la liquidazione e la conseguente devoluzione del patrimonio;
- deliberare sulla trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea o con invito a mezzo social network o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza. L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, collegati in video conferenza, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: i) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; ii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; iii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli associati aventi diritto al voto; in seconda

convocazione, qualunque sia il numero degli associati, in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, mediante voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone, o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione di missione, oltre che in quelle riguardanti la loro responsabilità.

L'Assemblea straordinaria modifica l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la liquidazione e relativa devoluzione del patrimonio, nonché la fusione e scissione con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

Di ogni riunione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che lo redige, eletto all'apertura di ogni seduta, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

ART. 9 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione e opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea dei soci, nel rispetto delle norme sull'ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 C.C., tra i propri associati per la durata di tre esercizi. I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti per due mandati consecutivi.

Si applica l'art. 2475-ter C.C. al conflitto di interessi dei componenti il Consiglio Direttivo.

In caso di decadenza per qualsiasi motivo di uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse

esaurita, ovvero inesistente, il Presidente convoca l'assemblea per le elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare tempestivamente l'Assemblea per le nuove elezioni e il Consiglio Direttivo si intende decaduto nella sua completezza.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati per legge o per Statuto all'Assemblea dei soci o ad altro organo associativo.

In particolare, tra gli altri, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea, amministrando e curando la realizzazione delle attività sociali;
- formulare programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- curare la gestione contabile e delle risorse economiche dell'associazione e predisporre il bilancio di esercizio e, ove previsto per legge, il bilancio sociale;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- eleggere il Presidente e uno o più Vice Presidenti, se non già nominato/i dall'Assemblea;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere, che può essere scelto anche tra persone non facenti parte del Consiglio Direttivo;
- delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso o ad un Comitato esecutivo;
- curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza
- curare gli adempimenti connessi all'iscrizione al RUNTS.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri o dall'Organo di Controllo. La convocazione è fatta mediante lettera, e-mail, social network, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio direttivo, all'Organo di Controllo, se nominato, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

È validamente costituito ed atto a deliberare quando è presente la maggioranza dei componenti. Si ritiene altresì validamente costituito ed atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e l'intero Organo di

Controllo, se eletto.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal vicepresidente o, in sua assenza, da un altro membro del Consiglio Direttivo scelto dai consiglieri intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell'Associazione.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Ai membri del Consiglio Direttivo possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite dal Consiglio stesso.

Non sono ammesse deleghe.

Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei soci.

Le votazioni vengono effettuate a scheda segreta. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate; si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Qualora nella composizione dell'Organo di Amministrazione si verificassero vacanze (per morte, dimissioni, ecc.) le sostituzioni avverranno con il subentro di quelli che hanno riportato il maggior numero di voti. I nuovi componenti rimarranno in carica fino allo scadere del mandato dell'Organo di Amministrazione. Qualora la graduatoria dei consiglieri non eletti sia esaurita, ovvero inesistente, l'Organo di Amministrazione indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. Se vengono a mancare membri dell'Organo Amministrativo in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

ART. 10

(Il Presidente)

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea o, qualora ciò non sia avvenuto, dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti tra i suoi componenti. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e può essere rieletto.

Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per revoca decisa, per gravi motivi, dall'Assemblea dei soci con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi,

riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Vice Presidente o i Vice Presidenti dell'Associazione sostituiscono il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11 (Organo di Controllo)

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o, in mancanza di essi, qualora l'Assemblea dei soci lo ritenga opportuno.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 C.C., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 C.C. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale di conti. In tal caso, l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto dalla legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

ART. 13

(Patrimonio e risorse economiche)

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, culturali e di utilità sociale.

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con finalità statutarie dell'organizzazione

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi e riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Le risorse economiche dell'associazione sono rappresentate da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni, lasciti testamentari ed erogazioni liberali;
- rendite patrimoniali;
- rimborsi da convenzioni;
- attività di raccolta fondi, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- beni immobili e mobili;
- eventuali quote straordinarie stabilite dall'assemblea;
- qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;
- ogni altra entrata finalizzata alle attività associative;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi di legge.

ART. 14

(Bilancio e scritture contabili)

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo (01) gennaio di ogni anno per terminare il trentuno (31) dicembre successivo.

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del Codice del Terzo Settore e dalle relative norme di attuazione.

Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo, devono essere approvati dall'Assemblea dei soci entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e devono essere resi pubblici e/o depositati nei termini di legge.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'art. 2 dello Statuto, con le modalità previste dalla legge.

ART. 15

(Bilancio sociale e informativa sociale)

L'Associazione, ove previsto dalla legge, deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale con le modalità indicate dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore. L'Associazione, ove previsto dalla legge, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o con altre modalità previste dalle norme, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 16 (Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- libro delle adunanze e deliberazioni di eventuali altri organi sociali;
- libro dei volontari, contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 14 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 17 (Devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui al co.1, dell'art. 45d del Codice del Terzo Settore, qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo.

Nel caso in cui l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

ART. 18

(Assicurazione)

L'associazione può assicurarsi per i danni da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 19

(Responsabilità)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi potranno far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 20

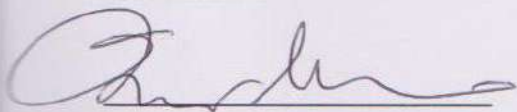
(Norma Transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che risultano incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo. La denominazione "Associazione culturale Ferdinando Petruccelli della Gattina" – APS, unitamente all'acronimo ETS (Ente Terzo Settore), sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

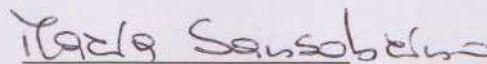
(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Il Presidente



Il Segretario



AGENZIA ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA
UFFICIO TERRITORIALE DI LAGONEGRO
Piazza dell'Unità d'Italia, 4 - 85042 Lagonegro

Registrato addì 23 AGO 2023

N° 247 Mod. 3

€ ESENTE

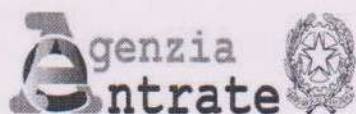
Euro

L'ADDEBITO ALL'OFFICE*

Domenico Pagano

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Maria Margherita Anna Mattia





Amministrazione: **AGE - Agenzia Delle Entrate**

Area Organizzativa Omogenea: **AGEDP-PZ - DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA**

Si dichiara di aver protocollato il
il documento con i seguenti dati:

Registro: **Registro Ufficiale AOO AGEDP-PZ**

Oggetto: **REG. NE ADEGUAMENTO STATUTO - ASS.NE "F. PETRUCCELLI DELLA GATTINA"**

Classificazione:

Mittente: **ALBANO SONIA**

Diretti Interessati:

Num. protocollo: **0086035**

Data: **23/08/2023 11:27:52**

Ufficio: **UFFICIO TERRITORIALE LAGONEGRO - DP POTENZA**